

Il secondo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto consistente nell'aver considerato che la detrazione della rivalutazione del capitale potesse operarsi ad un tasso diverso da quello previsto dallo statuto ed esclusivamente sulla base del capitale trasferibile. Orbene, la detrazione dev'essere effettuata in conformità allo statuto, il quale impone il rispetto dell'equilibrio attuariale e prevede a tal fine l'applicazione di un tasso del 3,1 %. Inoltre, nell'aver fatto riferimento all'importo «trasferibile», sebbene l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII al suddetto statuto indichi che la trasformazione degli importi che rappresentano i diritti a pensione dell'interessata in annualità di servizio deve effettuarsi sulla base del trasferimento effettivo, ha violato la menzionata disposizione e non ha tenuto conto della sentenza del Tribunale pronunciata in sede di impugnazione il 13 ottobre 2015 nella causa *Commissione/Verile e Gjergji* (T-104/14 P).

Il terzo motivo verte su un errore di diritto consistente nell'aver fatto prevalere le disposizioni generali di esecuzione adottate dalla Commissione per l'applicazione dello statuto sullo statuto stesso, che è ad esse gerarchicamente superiore, e su una violazione dell'obbligo di motivazione. Con la prima parte del terzo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha attribuito alle disposizioni generali di esecuzione un'interpretazione contraria al tenore letterale della disposizione statutaria di cui tali DGE costituiscono attuazione e che ha violato il principio secondo cui lo statuto, come interpretato dalla sentenza della Corte *Radek Časta*, non permette di trasformare in annualità di servizio gli importi che non rappresentano materialmente diritti a pensione. Con la seconda parte del terzo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione nel ritenere con motivazioni contraddittorie che l'ente previdenziale nazionale avesse dimostrato la rivalutazione del capitale tra la data della domanda e quella del trasferimento effettivo.

Il quarto motivo verte su un errore manifesto di valutazione e su una violazione dell'obbligo di motivazione commessi dal Tribunale nel ravvisare un arricchimento senza causa che non sussiste. In primo luogo, il Tribunale considera che sussista un arricchimento senza causa nel convertire in annualità solamente una parte del capitale trasferito, mentre tale trasferimento si valuta alla data della domanda di trasferimento e successivamente segue il regime del fondo figurativo basato su un sistema di capitalizzazione. Con la seconda parte del quarto motivo la Commissione invoca una violazione dell'obbligo di motivazione: il Tribunale ha concluso ravvisando un arricchimento senza causa senza spiegare la fondatezza di tale conclusione alla luce dell'argomento della Commissione secondo cui l'importo che eccedeva l'applicazione del tasso del 3,1 % era stato rimborsato al funzionario in questione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 23 febbraio 2018 — Skype Communications Sàrl / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Causa C-142/18)

(2018/C 161/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Attrice: Skype Communications Sàrl

Convenuto: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la definizione di servizio di comunicazione elettronica, sancita all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾, come modificata, debba essere intesa nel senso che un servizio di telefonia vocale su protocollo Internet (voice over IP), offerto tramite un software con terminazione su una rete telefonica pubblica commutata verso un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione (secondo lo standard E.164), debba essere qualificato come servizio di comunicazione elettronica, nonostante il fatto che il servizio di accesso a Internet tramite il quale l'utente accede a detto servizio di telefonia vocale su protocollo Internet costituisca già di per sé un servizio di comunicazione elettronica, allorché il fornitore del software offra tale servizio dietro retribuzione e concluda accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazioni debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare chiamate verso la rete telefonica pubblica commutata che consentono la terminazione delle chiamate verso un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la risposta rimanga immutata ove si consideri che la funzionalità del software che consente la chiamata vocale è solo una delle funzionalità del medesimo, il quale può essere utilizzato anche senza di essa.
- 3) In caso di risposta affermativa alle prime due questioni, se la risposta alla prima questione rimanga immutata ove si consideri che il fornitore del servizio stabilisce, nelle sue condizioni generali, che non si assume responsabilità nei confronti del cliente finale rispetto alla trasmissione dei segnali.
- 4) In caso di risposta affermativa alle prime tre questioni, se la risposta alla prima questione rimanga immutata ove si consideri che il servizio reso rientra altresì nella definizione di «servizio della società dell'informazione».

(¹) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 febbraio 2018 —
Regards Photographiques SARL / Ministre de l'Action et des Comptes publics**

(Causa C-145/18)

(2018/C 161/44)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Regards Photographiques SARL

Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questioni pregiudiziali

- Se gli articoli 103 e 311 della direttiva 2006/112 del 28 novembre 2006 (¹), nonché il punto 7 della parte A dell'allegato IX alla citata direttiva, debbano essere interpretati nel senso di imporre solamente che le fotografie, per poter beneficiare dell'aliquota IVA ridotta, siano eseguite dall'autore, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
- In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia comunque permesso agli Stati membri escludere dal beneficio dell'aliquota IVA ridotta le fotografie non aventi, inoltre, carattere artistico.
- In caso di risposta negativa alla prima questione, a quali ulteriori requisiti debbano rispondere le fotografie per poter beneficiare dell'aliquota IVA ridotta e, in particolare, se le stesse debbano avere carattere artistico».
- Se tali requisiti debbano essere interpretati in modo uniforme all'interno dell'Unione europea oppure rinviino al diritto di ciascuno Stato membro, segnatamente in materia di proprietà intellettuale.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).